
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
CASA FAMIGLIA REGINA ELENA - FAMIGLIA AMATO

Ente di Diritto Pubblico R.D. 18.07.1930 e D. Luogotenenziale 17.02.1916 n. 256

Fusi con Decreto Presidente Regione n. 100 del 31.03.1983 – Corte Conti 31.05.1983 - registro 1 F 212

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 44 del 15.10.1983

Codice Fiscale: 80003630839

Viale Annunziata n. 8 – MESSINA

www.casafamigliareginaelenafa.it

tel. 090357123 – email: ipabcasafamiglia@gmail.com PEC: amministrazione@pec.casafamigliareginaelenafa.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 18 del Registro Data 16/06/2022	OGGETTO: Concessione in sanatoria aspettativa non retribuita dipendente Francesca Giannetto (01.05.2022-31.07.2022)
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di Giugno in Messina, nei locali dell'I.P.A.B. "Casa Famiglia Regina Elena - Famiglia Amato",

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Cesare Maddalena, nominato con D.A. n. 122/GAB del 26/11/2019 e riconfermato con D.A. n. 27/GAB del 24/03/2020 – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario - Direttore ff. Dott. Giovanni Rovito, ha proceduto ad adottare la presente deliberazione:

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. "Legge Crispi" contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere Pie, nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il R.D. n. 99 del 05/02/1891 – Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

Vista la L.R. 65/63 – contributi straordinari in favore delle IPAB;

Visto il D.P.R. n. 636 del 30/08/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

Vista la L.R. 71/82 – contributo alle spese del personale delle IIPPAB;

Vista la L.R. n. 22 del 09/05/1986 – riordino dei servizi socio assistenziali;

Visto il D.P.R.S. 28/03/1987 – regolamento tipo di attuazione dei servizi socio assistenziali;

Vista la L. n. 127 del 17/05/1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di decisione e di controllo;

Vista la L.R. n. 19 del 20/06/1997 - criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale;

Vista La legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 che detta i principi per l'inserimento delle ex II.PP.A.B. nellarete dei servizi sul territorio favorendo la trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona;

Visto il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 di riordino del sistema della Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), a norma dell'art. 10 della legge 08/11/2000 n. 328;

Vista l'istanza prodotta dalla dipendente Francesca Giannetto con la quale richiede di poter fruire di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di mesi tre a far data dal 01.05.2022 al 31.07.2022;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 39 del CCNL del 21.05.2018 per il personale del comparto Funzioni Locali, che prevede la possibilità per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di poter chiedere un'aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;

Considerato che la fruizione di tale aspettativa può essere legittimamente concessa compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio;

Dato atto che dagli esami degli atti depositati presso quest'Amministrazione non risulta che il dipendente abbia fruito di altri periodi di aspettativa non retribuita nel triennio precedente;

Precisato che:

- Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il dipendente è tenuto a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni, o a riprendere il servizio di propria iniziativa negli stessi termini (art. 42 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018);
- Il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

Visti:

- Gli artt. 39 e 42 del CNL 21.05.2018;
- Il D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza del dipendente, Francesca Giannetto, concedendo il periodo di aspettativa non retribuita richiesto;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1 - comma 1 – lett. i) della L.R. 48/1991, che si allegano alla presente per farne parte integrante;

Vista la normativa vigente in materia di IIPPAB;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;

TUTTO CIO' premesso

DELIBERA

per le motivazioni meglio specificate in premessa, e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, l'adozione dell'atto *de quo* con le seguenti statuizioni:

- 1) Di accogliere la richiesta di aspettativa presentata dalla dipendente Francesca Giannetto, per il periodo dal 01.05.2022 al 31.07.2022;
- 2) Di dare atto che tale periodo di aspettativa, senza emolumenti, non sarà computato ai fini del congedo ordinario, della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
- 3) Di dare atto, altresì, che al momento della cessazione dell'aspettativa il dipendente assumerà, nel ruolo, l'anzianità che gli spetta, dedotto il periodo trascorso in aspettativa senza emolumenti.
- 4) Di dare atto, infine, che, qualora vengano meno i motivi che hanno dato origine all'aspettativa per ragioni non prevedibili al momento dell'autorizzazione, è possibile revocare l'aspettativa medesima da parte del lavoratore con il rientro volontario in servizio e/o da parte dell'Amministrazione.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato
- 6) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente in adempimento di quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 22 del 16.12.2008;
- 7) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 8) Letto, approvato e sottoscritto.

Messina 16/06/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Cesare Maddalena

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

Per la regolarità Amministrativa, Tecnica e Contabile si esprime parere favorevole.

Messina 16/06/2022

IL SEGRETARIO – DIRETTORE f.f.

Dott. Giovanni Rovito

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Direttore dell'Ente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del IPAB ovvero sul sito web istituzionale.

Messina 16/06/2022

IL SEGRETARIO – DIRETTORE f.f.

Dott. Giovanni Rovito

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*